## PARLAMENTO EUROPEO

2004 \*\*\*\* 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2008/0160(COD)

26.1.2009

## **PARERE**

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

Relatrice per parere: Frieda Brepoels

AD\764502IT.doc PE415.284v02-00

IT III

#### **BREVE MOTIVAZIONE**

#### 1. Contesto

## Caccia alle foche

Le foche vivono prevalentemente lungo le zone costiere delle regioni polari, subpolari e temperate. Esistono 33 specie di Pinnipedi, 15 delle quali, almeno, sono attualmente di interesse per i cacciatori. La caccia interessa una popolazione di circa 15-16 milioni di animali.

La caccia commerciale condotta su vasta scala uccide ogni anno 900.000 esemplari circa (il dato non include gli animali colpiti e dispersi o le uccisioni non dichiarate), il 60% dei quali in Canada, Groenlandia e Namibia. I principali altri paesi che praticano la caccia commerciale alla foca su larga scala sono la Norvegia e la Russia. Nella Comunità, la caccia alla foca è praticata su scala ridotta da Svezia, Finlandia e Regno Unito (Scozia) principalmente per motivi legati alla gestione degli stock e al controllo delle specie nocive.

I prodotti derivati dalla foca sono commerciati all'interno e all'esterno della Comunità.

## La crescente preoccupazione dell'opinione pubblica

Le foche sono mammiferi senzienti in grado di provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza. I metodi impiegati per la caccia di questi animali sono spesso considerati disumani e crudeli. Sono stati proprio gli aspetti della caccia alla foca relativi al benessere degli animali a suscitare forte preoccupazione tra il grande pubblico negli ultimi anni.

- 1) Vari **sondaggi di opinione** nei diversi Stati membri dell'UE dimostrano che la stragrande maggioranza dei cittadini comunitari è contraria alla caccia commerciale alla foca su larga scala e ai relativi metodi e che una netta maggioranza è a favore del divieto totale di commercio dei prodotti derivati dalla foca. Anche a livello internazionale sono molte le voci contrarie alla caccia commerciale di questi animali, persino in paesi dediti alla caccia alla foca come il Canada.
- 2) In risposta alle preoccupazioni dei cittadini sul benessere degli animali, diversi **Stati membri dell'UE** hanno già adottato **misure legislative** che vietano il commercio dei prodotti derivati dalla foca; altri stanno predisponendo normative che vanno nella stessa direzione. A livello internazionale, altri paesi hanno intrapreso iniziative analoghe, anch'esse basate per lo più su considerazioni di morale ed etica pubblica relative al benessere degli animali. Gli USA, ad esempio, hanno proceduto a inserire un divieto nel proprio Marine Mammal Protection Act (legge sulla protezione dei mammiferi marini) del 1972.
- 3) Con l'approvazione, il 26 settembre 2006, della dichiarazione scritta n. 38/2006 (corredata di 425 firme), il **Parlamento europeo** ha chiesto che vengano vietate l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione di tutti i prodotti derivati da esemplari di foca groenlandica e cistofora crestata, assicurando allo stesso tempo che la disciplina non abbia conseguenze negative sulla caccia alle foche tradizionalmente praticata dagli Inuit.

4) Dopo aver condotto una valutazione di impatto, la **Commissione europea**, in data 23 luglio 2008, ha pubblicato la propria **proposta di regolamento**. Sulla base degli articoli 95 e 133 del trattato, tale proposta di regolamento prevede il divieto di commercio con un'esenzione che interessa le comunità Inuit. Tale documento prevede anche, tuttavia, una serie di deroghe significative atte a consentire il commercio dei prodotti derivati dalla foca ottenuti senza infliggere agli animali angosce o dolori evitabili.

#### 2. Posizione della relatrice

## Divieto totale

La caccia alla foca è praticata in zone isolate, di grande vastità e scarsamente accessibili, in condizioni climatiche estreme e su lastre di ghiaccio instabili. Ogni anno osservatori indipendenti sono testimoni del fatto che queste particolari condizioni costituiscono un grave ostacolo al rispetto della cosiddetta procedura in tre fasi (stordimento, controllo, dissanguamento), un dato confermato peraltro dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Inoltre quelle stesse condizioni, non verificabili, rendono praticamente impossibile per le autorità competenti attuare una sorveglianza e un'applicazione delle norme efficaci. Il fatto che quelle stesse autorità siano tenute a fornire certificati ed etichette solleverebbe poi molti problemi di ordine pratico e comporterebbe il non rispetto dei requisiti richiesti dai cittadini europei e dal Parlamento europeo. La relatrice ritiene pertanto inapplicabile la proposta della Commissione e sostiene che la morale pubblica europea possa essere adeguatamente tutelata soltanto attraverso l'introduzione di un divieto totale di commercio dei prodotti derivati dalla foca, con un'esenzione limitata per le comunità Inuit, in linea con la richiesta del Parlamento del 2006. Soltanto il più alto livello di protezione delle attuali normative nazionali, inoltre, conferirà legittimità all'armonizzazione proposta.

## Triplice obiettivo

La relatrice è fermamente convinta che il divieto totale di commercio dei prodotti derivati dalla foca, con esenzione limitata per le comunità Inuit, sia giustificabile sulla base del triplice obiettivo seguente:

- 1) Morale pubblica: soltanto un divieto totale può far fronte alle preoccupazioni ampiamente manifestate dai cittadini europei;
- **2) Benessere degli animali**: le misure proposte sono finalizzate a superare metodi di caccia percepiti come cruenti;
- 3) Preoccupazioni ambientali: prevenire il calo della popolazione delle foche e la possibile estinzione di determinate specie. Il totale ammissibile di cattura (TAC) per la caccia a fini commerciali è oggi fissato a livelli che superano il limite sostenibile. E nel TAC non sono inclusi gli animali colpiti e dispersi e le uccisioni non dichiarate. Inoltre, la nuova minaccia rappresentata dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale potrebbe determinare la crescita del tasso di mortalità dei cuccioli.

#### Proposte concrete

La relatrice propone quindi di espungere le deroghe dalla proposta della Commissione e di richiedere il divieto assoluto di commercio dei prodotti derivati dalla foca. Propone inoltre di rendere più restrittiva l'esenzione prevista per gli Inuit. Questo genere di esenzione è accettata a livello internazionale, ad esempio nell'ambito della Commissione baleniera internazionale, nel Marine Mammal Act statunitense e in varie normative nazionali dell'UE a 27. Un adeguamento della proposta alla legislazione attualmente in vigore negli USA potrebbe contribuire alla creazione di un meccanismo legislativo internazionale coerente contro la caccia alle foche per fini commerciali.

Quanto all'eventuale *panel* dell'OMC, la relatrice ritiene che la giustificabilità del divieto possa basarsi sull'articolo XX, lettera a), del GATT (tutela della morale pubblica), visto che le preoccupazioni morali dell'opinione pubblica europea sono state ampiamente dimostrate e documentate e dato che non esiste una misura realizzabile con effetti meno restrittivi sul commercio capace di affrontare queste istanze in maniera adeguata. Un divieto applicato con le stesse modalità a tutti gli Stati membri dell'UE e a terzi è un divieto non discriminatorio. In questo settore non vi è, ad oggi, alcuna giurisprudenza dell'OMC, ma questa argomentazione non è sufficientemente solida per legittimare l'adozione di misure inapplicabili al posto del divieto totale.

#### **EMENDAMENTI**

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Il Parlamento europeo, al paragrafo 70 della sua risoluzione del 12 ottobre 2006 su un programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010<sup>1</sup>, ha invitato la Commissione a proporre un divieto totale di importazione dei prodotti derivati dalla foca.

<sup>1</sup> GU C 308E del 16.12.2006, pag. 170.

#### Motivazione

Introduzione di un riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo su un programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-20101, in cui si invitata la Commissione a proporre un divieto totale di importazione dei prodotti derivati dalla foca.

#### Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) Il 26 settembre 2006, il Parlamento europeo ha approvato una dichiarazione scritta sulla messa al bando dei prodotti derivati dalle foche nell'Unione europea<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Testi approvati, P6\_TA(2006)0369.

#### Motivazione

Introduzione di un riferimento alla dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulla messa al bando dei prodotti derivati dalle foche nell'Unione europea, che è alla base della proposta di vietare il commercio dei prodotti derivati dalla foca.

#### Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (-1 ter) Nella raccomandazione n. 1776 del 17 novembre 2006, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato i suoi Stati membri, tra l'altro, a:
- a) vietare tutti i metodi di caccia cruenti che non garantiscono la morte istantanea e senza sofferenza degli animali, e a proibire lo stordimento degli animali con strumenti come hakapik, mazze e armi da fuoco; nonché
- b) promuovere iniziative volte a vietare

## l'importazione e la commercializzazione di prodotti derivati dalla foca,

#### *Motivazione*

Introduzione di un riferimento alla raccomandazione del Consiglio d'Europa, che invitava i suoi Stati membri a promuovere iniziative volte a vietare il commercio di prodotti derivati dalla foca e che è in parte alla base della presente proposta di regolamento.

#### Emendamento 4

## Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le foche sono animali che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza.

#### Emendamento

(1) Le foche sono animali *senzienti* che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza.

#### Motivazione

Introduzione di un riferimento esplicito al termine generalmente riconosciuto per descrivere animali in grado di provare dolore, stress e altre emozioni.

#### Emendamento 5

## Proposta di regolamento Considerando 3

## Testo della Commissione

(3) La caccia alle foche ha sollevato vive preoccupazioni presso il pubblico, i governi e il Parlamento europeo, sensibili al benessere degli animali, dato che vi sono indicazioni che non sempre le foche sono uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia e altre forme di sofferenza evitabili. Nel suo parere scientifico sugli aspetti relativi al benessere degli animali nell'ambito delle pratiche di uccisione e scuoiatura delle foche, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare conclude che è possibile uccidere le foche in modo rapido ed efficace senza infliggere loro

## Emendamento

(3) La caccia alle foche ha sollevato vive preoccupazioni presso il pubblico, i governi e il Parlamento europeo, sensibili al benessere degli animali, dato che *nella caccia a fini commerciali* le foche uccise e scuoiate *provano costantemente* dolore, angoscia e altre forme di sofferenza.

sofferenza o angoscia evitabili, specificando tuttavia che ciò non sempre avviene nella pratica.

#### Motivazione

La questione non è di determinare se le foche possano, in teoria, essere uccise in maniera umana, bensì se esse possano essere sempre uccise in maniera umana nell'ambiente in cui hanno luogo le battute di caccia alla foca. Per evitare confusioni, la conclusione è soppressa.

#### Emendamento 6

## Proposta di regolamento Considerando 10

#### Testo della Commissione

(10) Occorre che i diversi divieti previsti nel presente regolamento rispondano alle preoccupazioni espresse dal pubblico in materia di benessere degli animali per quanto riguarda l'immissione sul mercato comunitario, anche a seguito di importazione da paesi terzi, di prodotti derivati dalla foca ottenuti a partire da foche che possono non essere state uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia e altre forme di sofferenza evitabili.

#### Emendamento

(10) Occorre che i diversi divieti previsti nel presente regolamento rispondano alle preoccupazioni espresse dal pubblico in materia di benessere degli animali *e di potenziale conservazione* per quanto riguarda l'immissione sul mercato comunitario, anche a seguito di importazione da paesi terzi, di prodotti derivati dalla foca ottenuti a partire da foche che possono non essere state uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia e altre forme di sofferenza evitabili.

#### Motivazione

I timori dei cittadini europei in materia di benessere animale e potenziale conservazione sono espressione di una coscienza civile europea. Dato che costituiscono un'importante ragione di fondo per il presente regolamento, essi dovrebbero essere citati.

#### Emendamento 7

## Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Occorre che i diversi divieti previsti nel presente regolamento rispondano alle

#### Emendamento

(10) Occorre che i diversi divieti previsti nel presente regolamento rispondano alle

PE415.284v02-00 8/26 AD\764502IT.doc

preoccupazioni espresse dal pubblico in materia di benessere degli animali per quanto riguarda l'immissione sul mercato comunitario, anche a seguito di importazione da paesi terzi, di prodotti derivati dalla foca ottenuti a partire da foche che possono non essere state uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia e altre forme di sofferenza *evitabili*.

preoccupazioni espresse dal pubblico in materia di benessere degli animali per quanto riguarda l'immissione sul mercato comunitario, anche a seguito di importazione da paesi terzi, di prodotti derivati dalla foca ottenuti a partire da foche che possono non essere state uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia e altre forme di sofferenza.

Emendamento

#### Motivazione

*Una sofferenza inevitabile può essere molto considerevole dato che il termine non è quantificabile.* 

#### Emendamento 8

## Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

soppresso

(11) Occorre tuttavia prevedere la possibilità di deroga al divieto generale di immissione sul mercato, di importazione nella Comunità e di esportazione dalla Comunità di prodotti derivati dalla foca, se vengono rispettate condizioni adeguate in materia di benessere degli animali. A tale scopo, occorre definire criteri il cui rispetto permetta di assicurare che le foche vengano uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia o altre forme di sofferenza evitabili. È necessario che deroghe di questo tipo siano concesse a livello comunitario, affinché in tutta la Comunità si applichino condizioni uniformi per quanto riguarda il commercio specificamente autorizzato dalle deroghe e venga assicurato il regolare funzionamento del mercato interno.

## Motivazione

La soppressione del presente considerando è la logica conseguenza della soppressione delle

AD\764502IT.doc 9/26 PE415.284v02-00

possibili deroghe al regolamento. Si veda la motivazione relativa all'articolo 4 e seguenti.

soppresso

#### Emendamento 9

## Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Occorre che i prodotti derivati dalla foca siano immessi sul mercato comunitario, importati, ammessi al transito o esportati soltanto se rispettano le condizioni previste a tal fine nel presente regolamento. Tuttavia, se sono immessi sul mercato, importati o esportati conformemente ad una deroga concessa a norma del presente regolamento, i prodotti derivati dalla foca devono anche rispettare le altre pertinenti disposizioni comunitarie, in particolare in materia di salute degli animali e di sicurezza dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'alimentazione animale. Occorre che il presente regolamento lasci impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano<sup>1</sup> per quanto riguarda l'eliminazione dei prodotti derivati dalla foca per ragioni di sanità pubblica o animale.

<sup>1</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 523/2008 della Commissione, dell'11 giugno 2008 (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 23).

#### Motivazione

La soppressione del presente considerando è la logica conseguenza della soppressione delle possibili deroghe al regolamento. Si veda la motivazione relativa all'articolo e seguenti.

#### **Emendamento 10**

PE415.284v02-00 10/26 AD\764502IT.doc

## Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Occorre che non siano lesi gli
interessi economici e sociali fondamentali
delle comunità Inuit che praticano la caccia
tradizionale alle foche a fini di
sostentamento. La caccia fa parte
integrante della cultura e dell'identità dei
membri della società Inuit. Essa
rappresenta una fonte di reddito e
contribuisce al sostentamento dei
cacciatori. Pertanto, i prodotti derivati
dalla foca provenienti dalla caccia praticata
tradizionalmente dalle comunità Inuit e
che contribuiscono al loro sostentamento
non devono rientrare nell'ambito dei divieti
stabiliti dal presente regolamento.

#### Emendamento

(13) *Gli* interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia tradizionale alle foche a fini di sostentamento *quali definiti* all'articolo 2 non verranno lesi dal presente regolamento. I prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dalle comunità Inuit a fini di sostentamento non devono rientrare nell'ambito dei divieti stabiliti dal presente regolamento.

#### Motivazione

This amendment acknowledges an exception for seal products derived from Inuit hunts that are traded as part of a non-commercial cultural exchange. Because subsistence hunting (as that term is normally and properly understood) by its nature involves personal or family consumption only, and does not involve placing seal products on the market or importing or exporting them, seal products from these subsistence hunts do not fall within the Regulation, which deals with international trade. However, this amendment recognizes that in some instances, Inuit seal products may enter or exit the EU as part of a non-commercial, cultural exchange. This amendment allows that trade to continue to preserve tradition and culture.

#### Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno prevedere requisiti adeguati per assicurare che le deroghe al divieto di commercio possano essere applicate correttamente conformemente al presente regolamento. A tal fine, occorre prevedere disposizioni in materia di sistemi di certificazione e di etichettatura e marcatura. Occorre che i sistemi di

Emendamento

soppresso

AD\764502IT.doc 11/26 PE415.284v02-00

certificazione assicurino che i prodotti derivati dalla foca provengono da foche uccise e scuoiate conformemente ai requisiti adeguati, che devono essere efficacemente applicati e il cui obiettivo è garantire che le foche siano uccise e scuoiate secondo metodi che non causino loro dolore, angoscia e ogni altra forma di sofferenza evitabili.

#### Motivazione

La soppressione del presente considerando è la logica conseguenza della soppressione delle possibili deroghe al regolamento. Si veda la motivazione relativa all'articolo 4 e seguenti.

#### **Emendamento 12**

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) In particolare, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la messa in atto di procedure che consentano di presentare e di trattare in maniera efficiente le domande di deroga ai divieti commerciali stabiliti dal presente regolamento, nonché la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di sistemi di certificazione, etichettatura e marcatura. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Occorre inoltre autorizzare la Commissione a decidere sulle deroghe ai divieti di commercio ai sensi del presente regolamento, e sulla loro sospensione o revoca. Occorre che dette misure miranti ad assicurare la gestione

soppresso

del sistema previsto nel presente regolamento e la sua applicazione nei singoli casi siano adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

#### Motivazione

Il presente considerando diventerà irrilevante qualora vengano approvati gli emendamenti del relatore.

#### **Emendamento 13**

## Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento fissa norme armonizzate in materia di immissione sul mercato, di importazione, di transito nella Comunità europea e di esportazione da essa di prodotti derivati dalla foca.

#### Emendamento

Il presente regolamento fissa norme armonizzate in materia *di divieto* di immissione sul mercato, di importazione, di transito nella Comunità europea e di esportazione da essa di prodotti derivati dalla foca.

#### Motivazione

Aggiungendo i termini "divieto di" il testo è reso conforme alle modifiche proposte dal relatore alla proposta, vale a dire la soppressione delle deroghe.

#### **Emendamento 14**

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. "foca", esemplare di Pinnipede appartenente alle specie elencate nell'allegato I;

1. "foca", tutti gli esemplari di Pinnipedi (Phocidae, Otariidae e Odobenidae);

## Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le foche. Pertanto viene adeguata la definizione conformemente alla proposta soppressione dell'allegato I.

## Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

#### Testo della Commissione

2. "prodotto derivato dalla foca", tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati od ottenuti dalla foca, tra cui carne, olio, grasso, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, nonché gli articoli fabbricati a partire da pelli di foca;

#### **Emendamento**

2. "prodotto derivato dalla foca", tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati od ottenuti dalla foca, tra cui carne, olio, grasso, *organi*, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, nonché gli articoli fabbricati a partire da pelli di foca;

#### Motivazione

Modificando la definizione di "prodotti derivati dalla foca", si applicherà l'eccezione degli Inuit all'importazione, all'esportazione e al commercio intra-comunitario.

#### **Emendamento 16**

## Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4

#### Testo della Commissione

- 4. "importazione", l'entrata di merci sul territorio doganale della Comunità, ad eccezione delle importazioni che:
- (i) presentano carattere occasionale, e
- (*ii*) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori;

#### Emendamento

4. "importazione", l'entrata di merci sul territorio doganale della Comunità, ad eccezione delle importazioni che:

riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori; tali merci non debbono riflettere, per la loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale.

#### Motivazione

L'emendamento chiarisce che le importazioni per uso personale devono essere di natura non commerciale per quantità e natura. Ciò è necessario al fine di garantire che, consentendo gli scambi dei prodotti in questione per uso personale, senza alcuna restrizione in termini di quantità o natura, non si venga a creare una scappatoia.

PE415.284v02-00 14/26 AD\764502IT.doc

## Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. "richiedente la deroga", il paese, compresi gli Stati membri, che chiede la deroga ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, sul cui territorio o sotto la cui giurisdizione sono state uccise e scuoiate le foche da cui sono ricavati i prodotti, nonché il paese alla cui giurisdizione è soggetta la persona che uccide o scuoia le foche, quando l'uccisione e la scuoiatura avvengono sul territorio di un altro paese. Quando adotta le misure di applicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, la Commissione decide, nel rispetto degli obiettivi del presente regolamento, a quali condizioni includere soggetti diversi da paesi.

soppresso

## Motivazione

La soppressione del presente paragrafo è la logica conseguenza della soppressione delle possibili deroghe al regolamento. Si veda la motivazione relativa all'articolo e seguenti.

#### **Emendamento 18**

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. "caccia praticata tradizionalmente", la caccia alla foca di carattere non commerciale praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit.

#### Motivazione

La nuova definizione chiarisce l'esenzione per le comunità Inuit, prevista all'articolo 3, paragrafo 2.

## Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

7 ter. "a scopo di sostentamento", gli usi consueti e tradizionali da parte delle comunità Inuit di prodotti derivati dalla foca per consumo personale o familiare in qualità di cibo, riparo, combustibile, indumenti, attrezzi; per la fabbricazione e la vendita di articoli di artigianato ottenuti dai sottoprodotti non commestibili derivati dalla foca per il consumo personale o familiare; e per lo scambio di foche o di loro parti se tale scambio è di carattere limitato e non commerciale o per la condivisione finalizzata al consumo personale o familiare.

#### Motivazione

Questa nuova definizione chiarisce l'esenzione per le comunità Inuit, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ed è conforme alla legge statunitense per la protezione dei mammiferi marini.

#### **Emendamento 20**

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit *e che contribuiscono al loro* sostentamento.

## **Emendamento**

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit *a scopo di* sostentamento.

#### Motivazione

L'espressione "a scopo di sostentamento" è più precisa rispetto alla formulazione della proposta ed è conforme con la formulazione della legge statunitense per la protezione dei mammiferi marini.

## Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

#### Articolo 4

soppresso

Condizioni per l'immissione sul mercato, l'importazione, il transito e l'esportazione

- 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito nella Comunità o l'esportazione da essa di prodotti derivati dalla foca sono autorizzati se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- (a) sono stati ottenuti a partire da foche uccise e scuoiate in un paese in cui, o da persone a cui, si applichino idonee disposizioni legislative o altri requisiti che permettano di garantire in modo efficace che le foche sono state uccise e scuoiate senza causare loro dolore, angoscia e ogni altra forma di sofferenza evitabile;
- (b) le disposizioni legislative e gli altri requisiti di cui alla lettera a) sono applicati efficacemente dalle autorità competenti;
- (c) sia in vigore un sistema adeguato per certificare che i prodotti derivati dalla foca, comprese le pelli e altre materie prime derivate dalla foca utilizzate per la fabbricazione di prodotti derivati dalla foca, provengono da foche alle quali si applicano le condizioni enunciate alle lettere a) e b); e
- (d) il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) è provato da:
- (i) un certificato, e
- (ii) un'etichetta o un marchio, qualora un certificato non basti a garantire la corretta applicazione del presente regolamento,

## conformemente agli articoli 6 e 7.

2. Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato, l'importazione e l'esportazione dei prodotti derivati dalla foca che rispettano le disposizioni del presente regolamento.

#### Motivazione

Seal hunts occur in remote, widespread and poorly accessible areas, under extreme weather conditions and on unstable ice. Each year independent observers witness that these specific conditions form a severe obstacle to comply with the so-called three-step procedure (stunning, checking, bleeding). The EFSA opinion confirms this. Moreover, the same unverifiable conditions make effective monitoring and enforcement by the responsible authorities virtually impossible. The fact that those same authorities should provide certificates and labels would raise a lot of practical problems and would fail to meet the requirements asked for by European citizens and the European Parliament. The rapporteur therefore considers the Commission's proposal unenforceable and argues that the European public moral can only be sufficiently protected by a full ban on trade in seal products with a limited exemption for Inuit communities, in line with the Parliament's request of 2006. Therfore, the provisions for derogations are deleted.

#### **Emendamento 22**

## Proposta di regolamento Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

#### Articolo 5

## Deroghe

- 1. La deroga è concessa ai richiedenti che dimostrino, in misura giudicata soddisfacente dalla Commissione, il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
- 2. La Commissione valuta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sulla base dei criteri stabiliti all'allegato II.
- 3. Le deroghe concesse conformemente al paragrafo 1 sono sospese o revocate se una delle condizioni di cui al predetto paragrafo non è più rispettata.

soppresso

PE415.284v02-00 18/26 AD\764502IT.doc

- 4. La Commissione concede deroghe e decide in merito alla loro sospensione o revoca conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
- 5. La Commissione adotta le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, quali le misure riguardanti la domanda da presentare alla Commissione per l'ottenimento della deroga, compresi i requisiti in materia di prove. A questo scopo, la Commissione tiene conto delle diverse condizioni che possono presentarsi nei vari paesi.

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Motivazione

soppresso

Si veda la motivazione relativa all'articolo 4.

#### **Emendamento 23**

Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

**Certificati** 

- 1. Il certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto i), soddisfa le seguenti condizioni minime:
- (a) riporta tutte le informazioni pertinenti che permettano di attestare che il prodotto o i prodotti derivati dalla foca ai quali si riferisce rispettano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e
- (b) è convalidato da un organismo indipendente o un'autorità pubblica che attesta l'esattezza delle informazioni riportate.

AD\764502IT.doc 19/26 PE415.284v02-00

2. La Commissione adotta le misure necessarie all'applicazione del presente articolo. In particolare, può specificare le informazioni che devono figurare sul certificato e i requisiti in termini di prove da presentare per dimostrare il rispetto della condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

#### Motivazione

Si veda la motivazione relativa agli articoli 4 e 5. Come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per applicare l'esenzione per le comunità Inuit, compresi requisiti relativi alle prove dell'origine dei prodotti Inuit derivati dalla foca.

#### **Emendamento 24**

Proposta di regolamento Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

soppresso

- Etichettatura e marchiatura
- 1. L'etichetta o il marchio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto ii) sono apposti in modo visibile, in caratteri leggibili e indelebili.
- 2. La Commissione adotta le misure necessarie all'applicazione del presente articolo, quali misure che precisano le condizioni che l'etichetta e il marchio devono rispettare e i casi in cui devono essere apposte. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

PE415.284v02-00 20/26 AD\764502IT.doc

#### Motivazione

Si veda la motivazione relativa agli articoli 4, 5 e 6.

#### **Emendamento 25**

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

soppresso

Modifiche agli allegati

La Commissione può modificare gli allegati. Le relative misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

#### Motivazione

La proposta soppressione degli allegati rende superfluo il presente articolo.

#### Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

#### Motivazione

Solo l'articolo 5, paragrafo 4, si riferisce all'articolo 9, paragrafo 2. La soppressione dell'articolo 5, paragrafo 4, rende superfluo l'articolo 9, paragrafo 2.

## Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Ogni* cinque anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare applicazione al presente regolamento.

#### Emendamento

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni cinque anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare applicazione al presente regolamento

#### Motivazione

Ricevere la prima relazione dopo 5 anni sembra un'attesa troppo lunga.

#### **Emendamento 28**

## Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento entro i dodici mesi che seguono la fine *del* periodo *di cinque anni*.

#### Emendamento

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento entro i dodici mesi che seguono la fine *di ogni* periodo.

## **Emendamento 29**

## Proposta di regolamento Allegato I

Testo della Commissione

#### Emendamento

## ALLEGATO I

Specie di Pinnipedi di cui all'articolo 2

- 1. Arctocephalus pusillus pusillus;
- 2. Callorhinus ursinus;

soppresso

PE415.284v02-00 22/26 AD\764502IT.doc

- 3. Cystophora cristata;
- 4. Erignathus barbatus;
- 5. Eumetopias jubatus;
- 6. Halichoerus grypus;
- 7. Histrophoca fasciata;
- 8. Odobenus rosmarus rosmarus;
- 9. Odobenus rosmarus divergens;
- 10. Pagophilus groenlandicus;
- 11. Phoca largha;
- 12. Phoca vitulina;
- 13. Phoca vitulina richardii;
- 14. Pusa caspica;
- 15. Pusa hispida;
- 16. Pusa sibirica;
- 17. Zalophus californianus.

## Motivazione

soppresso

Conformemente all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1, il presente regolamento si applica a tutte le specie di Pinnipedi. L'Allegato I è pertanto superfluo.

### **Emendamento 30**

Proposta di regolamento Allegato II

Testo della Commissione

Emendamento

## **ALLEGATO II**

Criteri di valutazione dell'adeguatezza delle disposizioni legislative e di altri requisiti in vigore di cui all'articolo 5,

paragrafo 2

1. Principi relativi al benessere degli animali

I principi relativi al benessere degli animali sono specificati nella legislazione applicabile o negli altri requisiti.

2. Strumenti di caccia

AD\764502IT.doc 23/26 PE415.284v02-00

Sono specificate le caratteristiche delle armi utilizzate per uccidere le foche. La legislazione o gli altri requisiti indicano esplicitamente le armi autorizzate per stordire e/o uccidere i cuccioli di foca e quelle autorizzate per stordire e/o uccidere le foche adulte.

# 3. Verifica dell'insensibilità e della morte tramite adeguati metodi di controllo

Sono specificati i requisiti per l'utilizzo di adeguati metodi di controllo che obblighino il cacciatore a verificare che la foca sia in uno stato di incoscienza irreversibile prima di dissanguarla e di passare alla foca successiva.

## 4. Dissanguamento di animali storditi

Tutti gli animali devono essere dissanguati immediatamente dopo essere stati storditi in modo adeguato, ossia prima che venga stordita la foca successiva.

#### 5. Condizioni di caccia

Sono specificati i requisiti che consentono di assicurare che la foca e/o il cacciatore sono sufficientemente stabili e che l'obiettivo possa essere visualizzato correttamente. Sono disciplinati anche altri fattori pertinenti per la caccia in questione.

#### 6. Addestramento dei cacciatori

Uno specifico livello di conoscenze e di competenze è richiesto al cacciatore per quanto riguarda la biologia della foca, i metodi di caccia e la procedura "in tre fasi", compreso l'utilizzo pratico degli strumenti di caccia, quali ad esempio prove di tiro. La procedura "in tre fasi" è un metodo che consiste nel colpire la foca o nello spararle in modo efficace, nell'effettuare il controllo in modo efficace (in modo da poter confermare, praticando il riflesso corneale o la palpazione del cranio, che l'animale è morto o irreversibilmente incosciente) e

nel praticare il dissanguamento in modo efficace, per assicurare che la foca venga uccisa senza causarle dolore, angoscia e sofferenza evitabili.

## 7. Monitoraggio indipendente

Esiste un sistema di controllo e di osservazione della caccia che garantisce la vigilanza regolare della caccia e l'indipendenza degli ispettori.

## 8. Capacità di monitoraggio di terze parti

Il monitoraggio della caccia da parte di terzi è possibile, con un minimo di barriere amministrative o logistiche.

## 9. Obblighi in materia di trasmissione delle relazioni

Sono previsti requisiti chiari per quanto riguarda le relazioni che devono trasmettere sia gli ispettori che i cacciatori, riguardanti il luogo e il momento dell'uccisione degli animali e il tipo di armi e di munizioni utilizzato. Devono inoltre essere comunicati i diversi fattori ambientali da prendere in considerazione.

### 10. Sanzioni e rispetto della normativa

Le informazioni statistiche riguardanti la caccia, i casi di inosservanza dei requisiti applicabili e le relative sanzioni sono compilati e sistematizzati.

#### Motivazione

Vista la soppressione delle possibili deroghe, non c'è bisogno di introdurre criteri per valutare l'adeguatezza delle disposizioni legislative e di altri obblighi.

Si veda la motivazione relativa all'articolo 4 e seguenti.

## **PROCEDURA**

| Titolo  | Commercio dei prodotti derivati dalla foca   |
|---|--|
| Riferimenti   | COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD)  |
| Commissione competente per il merito                          | IMCO   |
| Parere espresso da<br>Annuncio in Aula                        | ENVI<br>4.9.2008   |
| Relatore per parere<br>Nomina                                 | Frieda Brepoels<br>1.10.2008   |
| Esame in commissione  | 1.12.2008  |
| Approvazione  | 22.1.2009  |
| Esito della votazione finale                                  | +: 43<br>-: 0<br>0: 1  |
| Membri titolari presenti al momento<br>della votazione finale | Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale          | Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews   |